

Comune di Cilavegna
Provincia di Pavia

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera in relazione alla Contrattazione decentrata integrativa anno 2023 riguardante la parte di costituzione del fondo.

Il sottoscritto Dott. Losito Nunzio in qualità di Revisore Unico del Comune di Cilavegna procede all'esamina della normativa e della documentazione trasmessagli in data 19.07.2023.

In via preliminare il comune di Cilavegna ha definito :

- l'atto con cui viene costituito il fondo, di competenza dirigenziale;
- la bozza dell'accordo in cui la RSU aziendale ed i sindacati provinciali contenente quanto proposto dalla parte pubblica nella seduta del 13 Luglio 2023.

Premesso:

- che in data 17/07/2023 ha ricevuto la determinazione dirigenziale a firma del Dirigente dell'Area Amministrativo-contabile avente ad oggetto "Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2023 ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022";

- che l'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate; - che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:

a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;

b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

- che l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";

- che inoltre, l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";

- che l'art 40 bis dello stesso decreto, rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa" prosegue sancendo che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

- che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

Preso atto:

- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016

- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- che, in base a quanto disposto dall'art. 79 comma c, CCNL 16/11/2022, "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"; - che il Fondo per le Risorse Decentrate anno 2023 è determinato come da Allegato A della Determinazione Dirigenziale dalla quale emerge quanto segue,

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 86.061,55
Risorse variabili	€ 7.040,53
TOTALE COSTITUZIONE DEL FONDO	€ 93.102,08

- che come riportato nell'Allegato B della Determinazione dirigenziale suddetta, sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, in quanto l'ammontare del salario accessorio previsto per l'anno 2023, è inferiore al corrispondente ammontare del salario accessorio 2016.

Considerato che l'Organo di Revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in Bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della spesa del personale;

Verificata la corretta applicazione delle norme dettate dal CCNL 16/11/2022;

Verificati gli aspetti finanziari connessi alla costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2023 e la loro compatibilità con gli strumenti finanziari dell'Ente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa fornito dal Dirigente dell'Area Amministrativo-contabile, ex art. 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativo-Contabile;

ATTESTA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239, D. Lgs. 267/2000, 40 e 40 bis comma 1, D. Lgs. 165/2001, che gli oneri del Fondo Risorse Decentrate personale per l'anno 2023, così come valorizzati nella documentazione fornita al Revisore dei Conti di cui alla Determinazione dirigenziale, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, compatibili con i vincoli di Bilancio, coerenti con i vincoli stessi previsti dal CCNL 16/11/2022 e dal D. Lgs n. 75/2017 e trovano la relativa copertura finanziaria nei competenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023.

RACCOMANDANDA ALL'ENTE

- Lo scrupoloso rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, D. Lgs 165/2001 ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese" e della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";

- L'attuazione di tutte le misure volte al contenimento della spesa del personale, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

PERTANTO

Il Revisore dei Conti, esprime parere favorevole sulla Determinazione Dirigenziale del Dirigente dell'Area Amministrativo-contabile avente ad oggetto "Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2023 ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022", rilasciando la presente certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001.

Brescia 19.07.2023

L'organo di revisione

IL REVISORE UNICO



Parere 09/2023

100

The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β . It is shown that the system has solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

In the second part of the paper the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β is solved. It is shown that the system has solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

The third part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β . It is shown that the system has solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

In the fourth part of the paper the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β is solved. It is shown that the system has solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

REFERENCES

1. A. M. Ljapunov, *Trudy Kharkovskogo Universiteta*, 1908, No. 1.

2. A. M. Ljapunov, *Trudy Kharkovskogo Universiteta*, 1908, No. 1.

3. A. M. Ljapunov, *Trudy Kharkovskogo Universiteta*, 1908, No. 1.

4. A. M. Ljapunov, *Trudy Kharkovskogo Universiteta*, 1908, No. 1.